



COMUNE DI
TAVAGNACCO

Provincia di Udine

Regolamento comunale
per il servizio di trasporto scolastico

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 25.07.2001

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 16.04.2020 e con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26.06.2024

Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico

Art. 1 – Principi generali

Il Comune di Tavagnacco, attuando il disposto della legge regionale 23/2007 e del D.P.R. 616/1977, organizza il servizio di trasporto scolastico nella fascia della scuola primaria e secondaria di primo grado, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli studenti.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

L'utilizzo del servizio si configura per lo studente come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Art. 2 – Criteri ispiratori

Il trasporto scolastico, per rafforzare le iniziative già attuate dall'Amministrazione a favore della sicurezza dei minori, deve essere uniformato ai seguenti criteri:

- a) maggior sicurezza possibile per gli studenti che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ed approvati con apposito atto giuntale, devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
- b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti.

Art. 3 – Modalità di attuazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico si svolge tramite punti di raccolta, per garantire la gestione economica e razionale dello stesso e per ridurre al minimo il tempo necessario agli studenti per raggiungere la scuola dal punto di ritrovo.

Il servizio verrà gestito mediante appalto a Ditte specializzate.

L'attivazione del servizio, di norma, è effettuata a fronte di almeno 8 iscritti per linea.

In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado non viene effettuato. Qualora il trasporto scolastico venga realizzato a mezzo di servizio pubblico di linea, l'Amministrazione Comunale provvederà ad erogare apposito contributo volto ad equiparare il costo sostenuto anticipatamente dalla famiglia al costo del servizio comunale di trasporto scolastico.

Art. 4 – Beneficiari del servizio

Hanno diritto ad usufruire del servizio, nei limiti delle risorse disponibili, gli studenti delle scuole primarie pubbliche residenti nelle frazioni prive di struttura scolastica per accedere alla struttura scolastica di riferimento, nonché gli studenti della scuola secondaria di primo grado pubblica residenti nelle frazioni per accedere alla struttura del capoluogo.

Ulteriori estensioni al servizio potranno essere decise dalla Giunta comunale di concerto con il Responsabile del Servizio, qualora la frequenza in scuole non di zona corrisponda a scelte concordate tra Amministrazione Comunale e Dirigenti scolastici o in base ad altre motivazioni rispondenti ad interessi generali.

È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli studenti che risiedono al di fuori del territorio comunale e che frequentano le scuole di Tavagnacco. In tali casi il servizio di trasporto scolastico sarà definito con i Comuni limitrofi di residenza degli studenti mediante convenzioni o accordi, ai sensi del D. M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997.

Art. 5 – Soggetti con disabilità

Per gli alunni con disabilità, nel rispetto dei principi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii. "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il servizio di trasporto scolastico viene erogato, qualora sia possibile, con i normali mezzi a disposizione senza particolari accorgimenti tecnici o supporti di personale ulteriore rispetto a quelli abitualmente previsti.

In tutti gli altri casi l'Amministrazione attiva, su richiesta degli interessati e nei limiti delle risorse disponibili, le procedure più idonee a garantire il trasporto dei soggetti svantaggiati, anche mediante la possibile erogazione di contributi economici.

Art. 6 – Percorsi, orari e fermate

La Giunta Comunale con proprio provvedimento stabilirà:

- i percorsi;
- le fermate, da individuarsi in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare e allo stato dei luoghi;
- l'orario dei percorsi.

I luoghi di fermata terranno conto delle frazioni territoriali e le famiglie fruitrici del servizio saranno tenute ad accompagnare e riprendere i ragazzi nella località per loro stabilita.

Gli orari e i luoghi delle fermate verranno comunicati alle famiglie.

I percorsi potranno in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica; in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.

Art. 7 – Servizio di assistenza

L'amministrazione comunale provvederà all'organizzazione di un servizio di accompagnamento studenti mediante apposito personale qualificato. Gli addetti a tale servizio avranno funzioni di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa, di accertare, in particolare, la presenza dei soggetti maggiorenni autorizzati alla riconsegna dello studente alla fermata stabilita, salvo il caso di autorizzazione di cui all'articolo 8.

Art. 8 – Sicurezza degli studenti

Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti dal momento della salita sui mezzi di trasporto al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita della scuola alla riconsegna alle fermate, ferme restando le specifiche responsabilità e doveri del corpo docenti.

Tutti gli studenti trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale, o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Gli studenti per i quali non è stato possibile procedere, al termine del viaggio di ritorno, alla riconsegna ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale, o a persona appositamente delegata, saranno trasferiti e custoditi nell'ufficio della Polizia Locale fino all'arrivo dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, o da persona maggiorenne appositamente delegata.

Al ripetersi di tale evento per tre volte verrà applicata una sanzione amministrativa nella misura di 100,00 euro per violazione del presente regolamento comunale.

Resta fermo che la conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione, compete ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni da costoro delegati, i quali sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità degli studenti che avvenga durante il tragitto.

Previa espressa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, è possibile l'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico secondo quanto previsto dall'art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 9 – Richiesta del servizio

Gli aspiranti ad usufruire del servizio dovranno presentare annualmente domanda di iscrizione nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Ufficio comunale competente che vengono dallo stesso comunicati e resi pubblici con congruo anticipo; in ogni caso prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Eventuali richieste presentate in corso d'anno derivanti da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico o nei casi di particolari necessità possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti a sedere sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare all'Ufficio comunale competente.

Non è previsto alcun rimborso o esenzione in caso di utilizzo parziale del servizio o di non utilizzo per un periodo continuativo o saltuario.

Nella domanda di iscrizione, coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno indicare i soggetti eventualmente delegati al ritiro degli studenti.

La fruizione del servizio implica la piena accettazione della normativa che lo disciplina e del presente regolamento in particolare.

Art. 10 – Criteri di priorità

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in via prioritaria ai residenti in comune di Tavagnacco.

In caso di esubero di richieste pervenute entro i termini, rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, saranno accolte le domande secondo le seguenti priorità:

1. residenza nel Comune di Tavagnacco;
2. data di presentazione della domanda di iscrizione;

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi sulla comunità, il servizio potrà ammettere ulteriori richiedenti, tenendo conto degli orari scolastici del plesso frequentato e della disponibilità di posti sul mezzo.

Eventuali domande, inoltrate dopo i termini stabiliti e/o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio, tenendo conto degli itinerari già programmati e delle caratteristiche dei mezzi scuolabus a disposizione sulle linee.

Art. 11 – Trasporti in caso di uscite didattico/educative, culturali

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e nei limiti delle proprie risorse economiche, può garantire nell'ambito del territorio comunale e/o provinciale servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative, culturali e a competizioni sportive, approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Annualmente viene stabilito il numero massimo di uscite di cui le scuole possono usufruire.

La richiesta della singola uscita didattica dovrà pervenire al competente Ufficio comunale almeno 7 giorni prima dell'uscita programmata.

I mezzi saranno disponibili per le uscite didattiche e/o culturali al di fuori degli orari previsti nel Piano annuale di trasporto scolastico, comunque all'interno del normale orario curricolare.

Art. 12 – Controlli

Non può usufruire del servizio l'utente che non ha presentato formale iscrizione.

Periodicamente vengono effettuate verifiche da parte del personale di sorveglianza sulle presenze a bordo dello scuolabus. In presenza di utenti che non risultino aver avanzato nei tempi previsti formale domanda di utilizzo del servizio, si inviterà la famiglia a formalizzare l'iscrizione compatibilmente con la disponibilità di posti a sedere. In tal caso, l'utilizzo s'intenderà con decorrenza coincidente con l'inizio

dell'anno scolastico.

In mancanza di posti disponibili, l'alunno verrà inserito in lista d'attesa ma nel frattempo non potrà utilizzare il servizio.

Art. 13 – Regole di comportamento

Gli utilizzatori del servizio scuolabus devono tenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista, dell'accompagnatore e degli altri trasportati, senza compromettere la sicurezza propria o altrui e senza turbare il buon funzionamento del servizio. In particolare:

- devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
- dopo la salita sul mezzo, devono prendere immediatamente posto cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- devono tenere una postura composta, riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia, rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all'arresto del veicolo e preparandosi successivamente alla discesa;
- è assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;
- devono mantenere un comportamento civile ed educato all'interno dello scuolabus, astenendosi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
- non devono gridare, richiamare, offendere o maltrattare altre persone o animali;
- non devono compiere azioni di danneggiamento alle cose altrui o allo scuolabus che li trasporta.

Art. 14 – Provvedimenti disciplinari

Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento da parte degli studenti durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri trasportati e/o al personale di servizio, o che adotti comportamenti non consoni all'utilizzo del servizio stesso, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:

1. ammonizioni verbali dell'accompagnatore, per un massimo di due;
2. dopo le ammonizioni, di cui al punto 1, segnalazione all'Ufficio comunale competente, alla scuola, e richiamo verbale/telefonico alla famiglia;
3. dopo la seconda segnalazione all'Ufficio, ammonizione scritta alla famiglia e alla scuola con i seguenti provvedimenti: sospensione dal servizio per n. 3 giorni o in casi di maggiore gravità fino a 7 giorni;
4. a seguito di due ammonizioni scritte, il soggetto verrà escluso dal servizio, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

Art. 15 – Obblighi dei genitori

I genitori hanno l'obbligo di accompagnare e riprendere il proprio figlio, personalmente o mediante altra persona maggiorenne appositamente delegata, alla fermata indicata e nell'orario stabilito, salvo il caso di autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 16 – Rinuncia al servizio da parte degli utenti

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico, dovranno darne immediata comunicazione scritta, al competente Ufficio comunale.

Nel caso di rinuncia al servizio non si darà corso a rimborso, anche parziale, della tariffa bollettata anche se non ancora pagata. Nel caso di bollettazione non ancora eseguita, si terrà conto dei soli mesi

di utilizzo prima della disattivazione.

In caso di più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti al servizio, la rinuncia di uno dei figli comporta la modifica delle tariffe dovute.

Art. 17 – Richiesta di variazione provvisoria

Occasionalmente il genitore potrà richiedere che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata diversa da quella consueta.

Tale richiesta dovrà essere effettuata inviando comunicazione all'Ufficio comunale competente, con almeno due giorni di anticipo, motivando la richiesta e indicando la durata della variazione.

Art. 18 – Danni

Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.

In seguito a tali segnalazioni l'Ufficio comunale competente provvederà, se del caso, ad addebitare ai genitori dei ragazzi trasportato eventuali spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del servizio può, con provvedimento adeguatamente motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dello studente dal servizio.

Art. 19 – Cause d'impedimento a svolgere il servizio

In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario per ragioni tecniche, per scioperi o assemblee del personale, l'Amministrazione o l'Istituto scolastico si riservano di provvedere ad avvisare, le famiglie delle variazioni di orario del servizio.

In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro degli studenti presso i singoli plessi scolastici.

In occasione di proclamato sciopero del personale docente o non docente, l'Amministrazione comunale non garantirà il servizio del viaggio di andata nella medesima giornata, mentre il viaggio di ritorno sarà sempre garantito.

Art. 20 – Quota di partecipazione dell'utenza

La fruizione del servizio comporta il pagamento di tariffe di compartecipazione alla spesa. Le tariffe sono determinate annualmente con Deliberazione di Giunta comunale.

Per particolari situazioni di disagio economico e sociale potrà essere prevista, su relazione del Servizio Sociale e relativa presa d'atto dell'Ufficio competente, l'attivazione del servizio in deroga al presente regolamento, o ancora l'esenzione o la riduzione, a seconda della specificità della situazione segnalata e/o presa in carico, delle tariffe di contribuzione di cui al comma precedente.

Chi non risulta in regola con i pagamenti delle quote del servizio degli anni precedenti non potrà inoltrare la domanda di iscrizione al servizio.

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati in via bonaria. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dai solleciti inviati, si procederà ad attivare le procedure di recupero dei crediti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Per i versamenti effettuati oltre la data stabilita si applicheranno gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 21 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.